

Il Congresso dei poteri locali e regionali



22ª SESSIONE

Strasburgo, 20-22 marzo 2012

Elezioni locali in Bulgaria (23 ottobre 2011)

Raccomandazione 318 (2012)¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ricorda:

a. la Risoluzione statutaria relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 gennaio 2011 e segnatamente il suo Articolo 2 comma 4, riguardante il ruolo del Congresso nell'osservazione delle elezioni locali e regionali;

b. i principi enunciati nella Carta europea dell'autonomia locale (CEAL), ratificata dalla Bulgaria il 10 maggio 1995.

2. Il Congresso sottolinea l'importanza di elezioni veramente democratiche e pone l'accento sul proprio mandato e ruolo specifico nell'osservazione dello svolgimento delle elezioni locali e regionali negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3. Tiene a ricordare che le missioni di osservazione elettorale sono inviate unicamente su invito dei paesi interessati. Come avviene per il processo di monitoraggio del rispetto della Carta europea dell'autonomia locale, le missioni di osservazione elettorale sono concepite come attività di cooperazione.

4. Il Congresso nota con soddisfazione che le elezioni locali del 23 ottobre 2011 sono state in larga misura conformi alle norme europee; sono state ben organizzate, si sono svolte globalmente in un clima calmo e ordinato, e sono state condotte in modo trasparente e professionale. Il secondo turno delle elezioni, il 30 ottobre 2011, non è stato osservato dal Congresso.

5. Si compiace del fatto che la campagna elettorale sia stata animata e caratterizzata da una sana competizione e che i candidati si siano comportati, nella maggior parte dei casi, in modo responsabile.

6. Nota con piacere che le norme e le procedure per lo svolgimento delle elezioni sono state riunite in un Codice elettorale unico, che rappresenta un passo avanti decisivo per garantire la coerenza delle disposizioni elettorali e facilitare la loro applicazione uniforme.

7. Apprezza in particolare le misure adottate dalle autorità bulgare per contrastare il fenomeno della compravendita di voti, che è ora considerato un reato, contemplato come tale dal Codice penale.

8. Sottolinea inoltre il fatto che il Codice elettorale contiene delle disposizioni dettagliate sul finanziamento delle campagne elettorali.

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 20 marzo 2012, 1ª seduta (vedi documento [CG\(22\)5](#), relazione esplicativa, relatore: M. Juhkami, Estonia (L, PPE/CD).



9. Il Congresso è altresì soddisfatto della decisione delle autorità bulgare di modificare il loro Codice elettorale prima delle elezioni locali, a seguito delle raccomandazioni della Commissione di Venezia e dell'OSCE/BIDDH, contenute nel loro Parere congiunto del 21 giugno 2011 sul codice elettorale bulgaro (come richiesto dal Congresso dei poteri locali e regionali nel dicembre 2010).

10. Apprezza le azioni di sensibilizzazione del pubblico sulle nuove norme e procedure di voto condotte grazie a una campagna di informazione televisiva e su internet.

11. Al contempo, sottolinea che per continuare a compiere passi avanti, sono ancora necessari dei miglioramenti sotto il profilo giuridico, amministrativo e regolamentare.

12. Il Congresso ha individuato più precisamente i seguenti settori in cui sono necessari ulteriori miglioramenti:

- l'amministrazione elettorale;
- le operazioni di voto e le disposizioni pratiche;
- le operazioni di spoglio e le attività connesse;
- le procedure per denunciare eventuali irregolarità e per presentare istanze di ricorso.

13. In considerazione di quanto precede, il Congresso invita le autorità della Repubblica di Bulgaria ad adottare tutti i provvedimenti necessari per:

a. risolvere la questione di un migliore equilibrio nella composizione delle commissioni elettorali a ogni livello; conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e dell'OSCE/BIDDH, deve essere garantito un giusto equilibrio tra i partiti politici al momento della designazione dei presidenti e dei segretari a ogni livello delle commissioni elettorali; è inoltre indispensabile che rappresentanti dei partiti dell'opposizione ricoprano incarichi direzionali a tutti i livelli dell'amministrazione elettorale;

b. riesaminare la disposizione in base alla quale le decisioni all'interno delle commissioni elettorali sono prese a maggioranza dei due terzi e dare un seguito alla raccomandazione della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa affinché tali decisioni siano prese a maggioranza qualificata o per consenso;

c. rafforzare, sulla base delle disposizioni pertinenti del Codice elettorale relative al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, i meccanismi destinati a garantirne un'effettiva applicazione nella pratica;

d. riesaminare o adattare la procedura per contrassegnare le schede elettorali prevista dal Codice elettorale, al fine di garantire il principio della segretezza del voto, uno dei pilastri di un vero scrutinio democratico;

e. seguire le raccomandazioni degli organismi internazionali, per rafforzare la fiducia del pubblico nel processo di spoglio dei voti, sia mediante emendamenti che consentano di procedere a un riconteggio dei voti, sia mediante meccanismi, per esempio delle commissioni per lo scrutinio, che impediscano manipolazioni fraudolente (in particolare la compravendita di voti) e le intimidazioni, e rafforzando in tal modo l'integrità del processo nel suo insieme;

f. modificare le disposizioni relative alle procedure in materia di ricorso, al fine di rendere possibile un ricorso in ultima istanza davanti a un tribunale; le regole e le decisioni delle commissioni elettorali dovrebbero essere disponibili per iscritto; inoltre, dovrebbe essere contemplata una procedura giudiziaria effettiva per contestare i risultati elettorali, conformemente alle buone pratiche elettorali; lo stesso vale per i termini temporali per presentare l'istanza e per pronunciarsi sul ricorso.

14. Il Congresso suggerisce inoltre alle autorità bulgare di riesaminare l'ubicazione di certi seggi elettorali, tenendo conto della loro difficoltà di accesso, in particolare per elettori con disabilità fisiche.

15. Invita d'altro canto le autorità, conformemente alle raccomandazioni dell'OSCE/BIDDH, a fornire alle persone appartenenti a minoranze nazionali un materiale elettorale nella loro lingua materna, per migliorare la consultazione elettorale per tutte le comunità.

16. Il Congresso sottolinea la necessità di introdurre disposizioni giuridiche per l'attribuzione del tempo di antenna gratuito sulle reti televisive e le emittenti radiofoniche pubbliche per i candidati alle elezioni, ponendo in risalto la necessità che il quadro giuridico relativo ai media garantisca la libertà editoriale e un'equa copertura mediatica della campagna elettorale da parte di tutti i media, accertandosi quindi che tutti i candidati possano competere in condizioni di parità.

17. Più generalmente, il Congresso raccomanda alle autorità bulgare di istituire dei programmi di formazione per i componenti dei seggi elettorali, riguardanti non solo le disposizioni e le operazioni di voto, ma anche il comportamento etico e la condotta professionale da adottare, in particolare nei confronti degli osservatori locali. Incoraggia inoltre le autorità a proseguire le campagne di sensibilizzazione degli elettori prima di ogni consultazione elettorale.